



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA**

Brescia, 19/03/2024

**DETERMINAZIONE N. 54/ANA: ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DELL'IMPRESA INDIVIDUALE "MAGGIORE LUCA"**

IL DIRIGENTE DELL'AREA ANAGRAFICA

esaminati gli atti del procedimento di verifica dinamica della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione (revisione quadriennale) ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 26 ottobre 2011, relativo all'impresa individuale "Maggiore Luca", con sede in Brescia via Cremona n. 107/109, iscritta nel Registro delle Imprese al n. MGGLCU88M07A662H;

verificato che l'impresa in parola, iscritta al n. 526515 del Repertorio Economico Amministrativo (REA) tenuto dalla Camera di Commercio di Brescia, esercita, dal 18 novembre 2015, l'attività di agente immobiliare e agente con mandato a titolo oneroso e che il signor Luca Maggiore risulta essere titolare e preposto alla mediazione dalla data di inizio dell'attività esercitata presso l'impresa individuale secondo la seguente modalità: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00;

verificato che, dalla documentazione prodotta in sede di revisione quadriennale con istanza prot. n. 132108 del 26 novembre 2021, l'impresa non risulta coperta da idonea garanzia assicurativa per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 15 dicembre 2021;

esaminati gli atti del procedimento disciplinare avviato con nota del 10 ottobre 2023, prot. n. 76941, a carico dell'impresa in parola, unitamente alla documentazione integrativa trasmessa successivamente, nella persona del titolare signor Luca Maggiore che è stato invitato a presentarsi all'audizione a distanza effettuata tramite collegamento realizzato attraverso la piattaforma Google Meet in data 30 ottobre 2023, come da verbale di audizione n. 23123/AU;

verificato che il mancato adempimento dell'obbligo di dotarsi di idonea garanzia assicurativa nell'esercizio dell'attività comporta una sanzione amministrativa per effetto della legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 comma 993;

vista la documentazione trasmessa successivamente all'istanza di revisione quadriennale e, pertanto, preso atto che l'impresa in parola ha esercitato l'attività di agente immobiliare e agente con mandato a titolo oneroso per il periodo dal 1° gennaio 2016 al

1° agosto 2016, dal 1° gennaio 2017 al 24 gennaio 2018 e dal 1° gennaio 2019 al 15 dicembre 2021 senza garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti, come previsto dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, art. 3 comma 5 bis, alterando, pertanto, l'equilibrio del mercato;

preso atto che il signor Luca Maggiore ha stipulato, in data 15 dicembre 2021, una polizza con efficacia retroattiva a copertura dei periodi segnalati, come risulta dalla documentazione allegata all'istanza di revisione quadriennale;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 14/c del 3 novembre 2022, che dispone in tema di ripartizione dei compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001;

richiamato il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari agli agenti di affari in mediazione e con mandato a titolo oneroso, approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 5/c del 18 maggio 2023, che prevede una specifica disciplina per i casi di stipula di polizza con clausola di validità retroattiva;

tenuto conto che il responsabile del procedimento ha, pertanto, proposto di adottare il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni sei a carico dell'impresa individuale "Maggiore Luca", nella persona del titolare e preposto alla mediazione signor Luca Maggiore;

#### d e t e r m i n a

di adottare nei confronti dell'impresa individuale "Maggiore Luca", nella persona del titolare e preposto alla mediazione signor Luca Maggiore, il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni sei, precisamente dal 27 al 31 maggio 2024 compresi e il 3 giugno 2024;

#### a v v e r t e

che l'esercizio dell'attività nel periodo della sospensione implica l'inibizione perpetua all'esercizio dell'attività stessa;

che avverso il presente provvedimento può presentare ricorso gerarchico al Ministero delle Imprese e del Made in Italy entro 30 giorni dalla data di notifica dello stesso;

#### i n f o r m a

1. che è possibile prendere visione degli atti ed estrarne copia presentando richiesta di Accesso Documentale attraverso la piattaforma "SERVIZI online" presente sul sito camerale alla pagina:<https://servizionline.bs.camcom.it/frontrol/home/viewInform>

[ativa?tipologia=205](#). L'accredito e l'accesso sono gratuiti. I casi particolari in cui viene escluso il diritto di accesso sono previsti dall'articolo 24 della legge 241/1990. Per tutte le informazioni relative all'Area anagrafica è necessario consultare il Supporto Specialistico sul sito camerale [www.bs.camcom.it](http://www.bs.camcom.it) alla pagina <https://supportospecialistici.infocamere.it/sariWeb/bs>;

2. che i dati e/o le informazioni personali contenuti nel provvedimento citato, saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza nel trattamento.

IL DIRIGENTE  
DELL'AREA ANAGRAFICA  
(dott.ssa Cristiana Elena Taioli)